

Regolamento generale dei Campionati Nazionali

Art. 1 I Campionati nazionali del CSI

1. Il Centro Sportivo Italiano organizza a tutti i livelli associativi i Campionati nazionali così come precisato nel presente Regolamento.
2. Tutti i Comitati territoriali del CSI sono tenuti a promuovere e organizzare le fasi locali delle manifestazioni nazionali per le discipline e le categorie per le quali ne ricorrano le condizioni e, per le manifestazioni per le quali non è possibile organizzare la fase locale, di favorire comunque la partecipazione delle proprie Società ai Campionati nazionali

Art. 2 Partecipazione alle fasi locali e regionali dei Campionati nazionali del CSI

1. Tutte le Società sportive affiliate al CSI hanno il diritto di partecipare, coi propri atleti in regola col tesseramento e in possesso dei requisiti richiesti, alle fasi locali dei Campionati nazionali del CSI.
2. Le Società sportive possono partecipare alle fasi locali dei Campionati nazionali con un numero illimitato di atleti e/o di squadre per ciascuna disciplina sportiva e categoria. Fatti salvi i requisiti previsti dal Regolamento e le modalità di partecipazione contenute nelle presenti Norme e dai regolamenti emanati dai Comitati territoriali.
3. Qualora il Comitato di appartenenza non organizzi la fase locale del Campionato nazionale deve assicurare la partecipazione delle proprie Società sportive curandone l'iscrizione e la partecipazione alla fase locale di un Comitato viciniore con le modalità stabilite dal rispettivo Consiglio regionale.
4. Le Società, peraltro, in caso di non organizzazione dei Campionati nazionali da parte del proprio Comitato possono iscriversi alle fasi locali del Comitato viciniore a suo tempo individuato dal Consiglio regionale, dandone opportuna comunicazione al Comitato di appartenenza e al Comitato regionale.
5. L'ammissione alle fasi regionali è regolata dai rispettivi regolamenti.

Art. 3 Modalità e limitazioni alla partecipazione

1. Per poter prendere parte ai Campionati nazionali, gli atleti devono essere tesserati al CSI **esclusivamente con tessera ordinaria AT (cfr. Norme di Tesseramento)** per la disciplina sportiva alla quale prendono parte in data antecedente alla disputa della prima gara.
2. Il tesseramento deve essere effettuato in favore della Società con la quale si gareggia, secondo quanto previsto dalle "Norme per il tesseramento" e dalle eventuali Convenzioni con le Federazioni Sportive nazionali o con altri Enti di Promozione Sportiva e con le condizioni, le modalità e le limitazioni riportate nelle sezioni delle singole discipline sportive del presente Regolamento, ivi comprese le eventuali ulteriori restrizioni per alcune categorie di atleti tesserati con le Federazioni Sportive Nazionali.
3. Le Società sportive che partecipano alle manifestazioni con più squadre nella stessa disciplina sportiva e nella medesima categoria, devono contraddistinguere le stesse con lettere, sigle o specifiche denominazioni. Non è consentito in questi casi lo scambio dei giocatori tra le varie squadre della stessa Società e gli atleti rimangono vincolati con la squadra con la quale hanno disputato la prima gara, in tutti i momenti e le fasi della manifestazione, ivi comprese le fasi regionale e nazionale, fatto salvo per quanto riportato e alle condizioni previste nel paragrafo "Svincolo dei tesserati tra Società sportive affiliate al CSI" delle vigenti Norme nazionali sul Tesseramento CSI.

Art. 4 Modalità per lo svolgimento degli sport di squadra

1. I Campionati nazionali degli sport di squadra si svolgono per l'intera durata di un anno sportivo e comprendono: la fase locale; la fase regionale; la finale nazionale che potrà prevedere fasi interregionali.
2. Per esigenze organizzative previste dal circuito dei Campionati nazionali, i Comitati CIS possono prevedere che una stessa Società sportiva (e quindi anche l singolo atleta) disputi due gare nell'arco della stessa giornata.

Art. 5 Fase locale degli sport di squadra

1. La fase locale è organizzata dai Comitati territoriali del CSI e, di norma, deve avere almeno 6 squadre partecipanti e un numero massimo di 14 per ciascun girone, per almeno un numero di gare non inferiore a 30 gare. La formula di svolgimento verrà scelta per ciascun torneo dal Comitato organizzatore; è comunque obbligatoria una prima fase con gironi all'italiana con gare di andata e ritorno.
2. La fase locale può essere svolta da più Comitati vicini della stessa Regione. I Comitati regionali provvederanno ad unificare i tornei locali che non raggiungono il numero minimo di squadre, affidandone la gestione ad uno dei Comitati interessati.
3. Entro il 15 febbraio di ciascun anno sportivo devono essere attivate le Fasi territoriali dei Campionati nazionali.
4. Le Fasi territoriali degli sport di squadra devono concludersi prima dell'inizio delle Fasi regionali. Se entro tale termine un Campionato non dovesse concludersi, non è possibile ritenere qualificata alla Fase regionale la squadra che, in quel momento, è prima in classifica. In tal caso nessuna squadra potrà essere ammessa a partecipare alle Fasi regionali.
5. In deroga alle norme vigenti, i Campionati di Pallacanestro per le Categorie Allievi - Juniores -Top Junior -Open F., e i campionati di Pallavolo per le categorie Allievi M., Juniores M. potranno iniziare entro il 31 marzo.

Art. 6 Classifiche della fase locale

1. In ogni torneo nella fase locale verranno compilate due classifiche:
 - a) la classifica tecnica con le modalità proprie di ciascuna disciplina sportiva e secondo quanto previsto dalla formula della manifestazione; la squadra vincitrice della classifica tecnica è ammessa alla fase regionale;
 - b) la classifica Fair Play la quale viene compilata secondo quanto previsto dall'apposito Regolamento.
2. La squadra prima classificata nel Fair Play, o la seconda se la prima coincide con la vincitrice della classifica tecnica, è ammessa anch'essa alla fase regionale.

Art. 7 Serie di "eccellenza"

1. È possibile, nella fase locale, organizzare una serie di "eccellenza" che qualifica le squadre per la fase regionale e alla quale si accede attraverso il conseguimento di risultati tecnici.

Art. 8 Tornei regionali

1. I Comitati regionali possono organizzare, in via sperimentale, dei tornei regionali per alcune specifiche discipline sportive e categorie. La squadra vincitrice del torneo regionale è ammessa alla fase nazionale e potranno essere previsti, anche, i relativi tornei a carattere locale. In questo caso ogni anno si darà luogo alle operazioni di retrocessione, promozione e ripescaggio coi criteri e le modalità prestabiliti da ciascun Comitato regionale.
2. L'organizzazione di tali tornei è obbligatoria nelle regioni dove il numero delle squadre iscritte presso i vari Comitati non consente l'attivazione dei singoli tornei.
3. Trattandosi di attività regionale a tutti gli effetti, l'amministrazione della giustizia sportiva dei tornei regionali è demandata alla Commissione Giudicante Regionale.

Art. 9 Fase regionale

1. I Comitati regionali devono inviare alla Direzione Tecnica Nazionale, prima dell'inizio della Fase regionale, la documentazione necessaria alla realizzazione (Regolamento della Fase regionale, Calendario gare, altre notizie relative all'organizzazione).
2. Alla fase regionale vengono ammesse per ciascuno dei tornei svolti nella regione la squadra vincitrice del torneo e quella prima classificata nel Fair Play. In caso di rinuncia di una di queste squadre possono essere ammesse quelle che le seguono immediatamente in classifica, fermo restando che tale sostituzione non potrà essere effettuata oltre il quarto posto.
3. Per i tornei locali ai quali abbiano partecipato squadre di diversi Comitati, i Regolamenti regionali potranno prevedere che, fermo restando quanto previsto dall'art. 7, alla fase regionale partecipi almeno una squadra per ciascuno dei Comitati rappresentati.
4. Tutte le squadre ammesse alle fasi regionali devono essersi classificate anche nella classifica Fair Play.
5. Qualora in una regione venga organizzato un solo campionato di una disciplina sportiva e categoria da un unico Comitato territoriale, alle Fasi successive si qualifica solo la vincitrice della Classifica tecnica. In caso di rinuncia della prima classificata, la stessa verrà sostituita dalla seconda della classifica tecnica.
6. In caso di rinuncia di una di queste squadre possono essere ammesse quelle che le seguono immediatamente in classifica, fermo restando che tale sostituzione non potrà essere effettuata oltre il quarto posto.
7. Le Fasi regionali degli sport di squadra devono concludersi prima dell'inizio delle Fasi interregionali/nazionali. Se entro tale termine un Campionato non dovesse concludersi, non è possibile ritenere qualificata alla Fase regionale la squadra che, in quel momento, è prima in classifica. In tal caso nessuna squadra potrà essere ammessa a partecipare alle Fasi interregionali/nazionali.

Art. 10 Norme per lo svolgimento delle fasi regionali

1. Le fasi regionali devono svolgersi entro il 15 giugno; la formula sarà decisa per ogni disciplina e/o categoria dalla Direzione Tecnica Regionale in base al numero delle squadre iscritte e su indicazione della Direzione Tecnica Nazionale.
2. Nelle regioni dove risulta più consistente il numero dei tornei svolti e delle squadre partecipanti, la Direzione Tecnica nazionale potrà stabilire, in relazione a singole discipline e/o categorie, l'ammissione alla finale nazionale di due o più squadre della regione medesima. In questi casi le squadre partecipanti alla fase regionale saranno preventivamente suddivise in due o più gruppi, ciascuno dei quali verrà considerato come un'autonoma fase regionale. Resta ferma la possibilità della disputa della finale regionale ai soli fini della attribuzione del titolo di campione regionale.

Art. 11 Fase interregionale

1. La Direzione Tecnica Nazionale potrà istituire, di comune accordo con le regioni, delle fasi interregionali, ciascuna delle quali qualificherà una o più squadre per le finali nazionali. In tal caso le Fasi Interregionali che sono di esclusiva competenza della Direzione Tecnica Nazionale saranno gestite in collaborazione con i Comitati regionali interessati.
2. I Comitati regionali con attività limitata che intendono formare un raggruppamento interregionale devono presentare alla Direzione Tecnica Nazionale un'istanza motivata entro il 31 gennaio.
3. La Direzione Tecnica Nazionale comunicherà entro il 31 marzo di ciascun anno, le date entro cui devono effettuarsi le eventuali Fasi interregionali.

Art. 12 Finale nazionale

1. Alla finale nazionale è ammesso per ciascuna disciplina e categoria un numero di squadre determinato in sede di programmazione dell'attività dalla Direzione Tecnica Nazionale

tenendo conto della diffusione e della pratica della disciplina e del numero delle fasi locali organizzate per la stessa.

2. Sono ammesse alla finale nazionale le squadre vincitrici le fasi regionali o interregionali secondo i criteri stabiliti dalla Direzione Tecnica nazionale entro il 31 marzo.
3. In caso di rinuncia della squadra vincitrice della fase regionale o interregionale, la stessa verrà sostituita dalla seconda classificata.
4. Con le stesse modalità si procederà a sostituire, laddove necessario, le squadre rinunciatarie dopo le iscrizioni.
5. La regione ospitante, per quanto possibile, deve garantire una squadra di riserva per ogni disciplina e categoria dalla stessa effettivamente praticate.
6. La disputa della Finale nazionale, per ciascuna disciplina e categoria, è effettuata se sono rappresentate almeno tre regioni e quattro squadre. In caso di rinuncia della squadra vincitrice della Fase regionale o interregionale, la stessa verrà sostituita dalla seconda in classifica.

Art. 13 Modalità per lo svolgimento degli sport individuali

1. ***Per attivare una fase locale o regionale di un Campionato nazionale di sport individuale è necessaria la partecipazione di almeno due Società sportive (per la fase locale o di due Comitati provinciali (per la fase regionale).***
2. Gli sport individuali si svolgeranno con le seguenti modalità:

Fasi locali e regionali

- a) Le fasi locali e regionali degli sport individuali si svolgeranno secondo quanto stabilito dai rispettivi regolamenti locali e/o regionali. In collaborazione tra di loro, diversi Comitati territoriali appartenenti alla medesima regione, possono programmare e realizzare un piano strutturato di attività sportiva.
- b) Nel caso in cui l'attività non sia garantita dal Comitato CSI di appartenenza, la stessa può essere svolta in una regione limitrofa. In questo caso va data comunicazione ai Direttori tecnici regionali interessati e alla direzione Tecnica nazionale..

Fase nazionale

- a) Alla fase nazionale verranno ammessi, per ciascuna disciplina sportiva:
 - Un numero di atleti stabilito dalla Direzione tecnica Nazionale in funzione della consistenza dell'attività locale e regionale:
 - Gli atleti meglio classificati nelle fasi regionali/ territoriali:
 - La Direzione Tecnica nazionale si riserva, attraverso i regolamenti di disciplina dei singoli Campionati nazionali, di specificare più dettagliatamente e altre modalità di qualificazione degli atleti.

Art. 14 Tesseramento

Sport di squadra

1. Fatte salvo quanto previsto dalle "Norme per la partecipazione all'attività del CSI degli atleti tesserati con altra Federazione Sportiva Nazionale", tutti gli atleti devono essere tesserati al CSI entro il:
 - 28 febbraio per gli sport di squadra
2. Inoltre le Società sportive possono integrare ulteriori atleti nel proprio organico tesserando gli stessi entro l'inizio della fase regionale e comunque non oltre il 20 maggio, nella misura di seguito indicata:
 - Calcio a 11: numero massimo di 3 atleti;
 - Calcio a 7: numero massimo di 2 atleti;
 - Calcio a 5: numero massimo di 2 atleti;
 - Pallavolo: numero massimo di 2 atleti;
 - Pallacanestro: numero massimo di 2 atleti.

Dette integrazioni possono riguardare anche gli atleti già tesserati alle Federazioni Sportive Nazionali nel rispetto dei divieti imposti dalle relative sezioni delle singole discipline sportive (cfr. “Disposizioni Regolamentari” del presente regolamento).

3. Gli atleti integrati entro le date stabilite dal precedente comma, possono essere utilizzati anche nella fase locale dei Campionati nazionali.

Sport individuali

Fatte salvo quanto previsto dalle “Norme per la partecipazione all’attività del CSI degli atleti tesserati con altra Federazione Sportiva Nazionale”, tutti gli atleti, per partecipare ai Campionati nazionali, devono essere tesserati entro il periodo comunicato annualmente dalla Direzione Tecnica Nazionale.

Art. 15 Organizzazione delle attività - arbitri - giudici

1. Le manifestazioni nazionali sono organizzate e controllate dalle rispettive Commissioni tecniche nazionali.
2. Il ruolo di arbitro o di giudice deve essere svolto da arbitri e giudici abilitati nei corsi CSI e inseriti nei ruoli tecnici nazionali.
3. L'utilizzazione di arbitri e giudici delle Federazioni deve avvenire con le modalità previste dalle Convenzioni.

Art. 16 Giustizia sportiva

1. La Giustizia sportiva relativa alla manifestazione sarà amministrata dagli Organi e con le modalità previsti dal Regolamento per la Giustizia sportiva.

Art. 17 Tutela sanitaria

1. In ottemperanza alle deliberazioni assunte dal Consiglio nazionale del Centro Sportivo Italiano, per quanto riguarda la tutela sanitaria e la relativa certificazione medica si rimanda a quanto previsto all’apposita sezione dalle “Norme di tesseramento”, pubblicate dalla Presidenza nazionale CSI.

Art. 18 Regolamenti delle fasi locali e regionali

2. I Comitati territoriali e i Comitati regionali predispongono, rispettivamente per le fasi locali e regionali, i regolamenti dei Campionati nazionali da essi organizzati.
3. I regolamenti devono essere preventivamente approvati dalla Direzione Tecnica Nazionale che, per i regolamenti delle fasi locali, può delegare i rispettivi Direttori Tecnici Regionali.

Art. 19 Omologazione delle fasi locali e regionali

1. Il Verbale finale di ciascuna manifestazione dei Campionati nazionali, va trasmesso a seconda del livello di attività, alla Direzione Tecnica regionale oppure alla Direzione Tecnica Nazionale che provvedono alla sua omologazione. In particolare:
 - a) **Per l’attività del comitato locale**, il verbale finale va inviato alla Direzione Tecnica regionale prima della scadenza delle iscrizioni per l’accesso alla fase successiva. In caso di “non omologazione” del Campionato, nessuna Società sportiva partecipante a quel Campionato potrà prendere parte alle fasi successive a quella locale.
 - b) **Per l’attività del comitato regionale**, il verbale finale va inviato alla Direzione Tecnica Nazionale prima della scadenza iscrizioni per l’accesso alla fase successiva. In caso di “non omologazione” del Campionato, nessuna Società sportiva partecipante a quel Campionato potrà prendere parte alle fasi successive a quella Regionale.

Art. 20 Norma di rinvio

1. Il presente Regolamento è integrato dalle sezioni per le singole discipline sportive che fanno parte integrante dello stesso.

2. Per quanto non contemplato dal presente Regolamento e dalle sezioni delle discipline sportive, vigono lo Statuto e le Norme per l'attività sportiva del CSI.
3. Per quanto non in contrasto si applicano pure le norme tecniche delle Federazioni Sportive Nazionali.

Art. 21 Responsabilità

1. La Presidenza nazionale del Centro Sportivo Italiano, unitamente ai Comitati regionali e ai Comitati territoriali interessati, declina ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali danni, incidenti o infortuni ad atleti e terzi fatto salvo quanto previsto dalla parte assicurativa del tesseramento.